



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

N. 15/30-04-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE "TASI" PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, **Presidente**, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

CIPANI ANDREA	P	POLLINI FELICE	P
PANSA CLAUDIO	P	ARMELLINI GUIDO	P
SERESINA GIANPIETRO	P	QUECCHIA MARIO	P
AMBROSINI STEFANO	P	MAESTRI GIANCARLO	P
CIPANI PAOLA	P	VEZZOLA DANIELE	A
MULAZZI RENZO	P		

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Assessore esterno partecipante alla seduta:

SCOLARI GIAN PIETRO	P
---------------------	---

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa MATTIA MANGANARO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CIPANI rag. ANDREA dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 15 /C.C. del 30-04-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE "TASI" PER L'ANNO 2016

E' presente in sala il rag. Righettini Responsabile dell'Ufficio Tributi che relazione l'argomento posto in discussione.

Al presente atto è unita trascrizione integrale ad opera di ditta specializzata esterna che non forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 669 della predetta legge, come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- il comma 671 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre il Comune, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento;
- che l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di aliquote IMU e TASI stabilisce i seguenti limiti:
 - la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- lo stesso comma 677 prevede che, per gli anni 2014 e 2015, tali limiti possono essere superati per un ammontare *complessivamente* non superiore allo 0,8 per mille;

- l'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 consente di mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, per l'anno 2016 e limitatamente agli immobili non esclusi dalla TASI, la maggiorazione prevista dal comma 677 di cui sopra, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- rispetto a tale normativa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 29 luglio 2014, n. 2DF ha dato la seguente interpretazione: *“la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti”*;
- l'art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificando i commi 639, 669 e 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha escluso dalla TASI a decorrere dal 1° gennaio 2016:
 - l'abitazione principale come definita ai fini IMU;
 - l'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica; in questo caso il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015;

le predette agevolazioni non si applicano alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- l'art. 1, comma 14, lettera c), della legge 28/12/15, n. 208, aggiungendo due periodi al comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, dispone che dal 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1 per cento; i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208 ha sospeso l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi (con esclusione della TARI) e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili (da intendersi *“applicati”*) per l'anno 2015;

VISTI:

- il Titolo III recante *“Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”* del *“Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)”*, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 assunta in data 14 maggio 2014;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il quale stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388 così come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che *“il termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)”*;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

- il decreto del Ministro dell'Interno 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali;

RILEVATO che:

- il comma 683 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI individuando i servizi indivisibili e indicando analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per “servizi indivisibili” s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

ATTESO che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, i “servizi indivisibili” come sopra definiti ed i relativi costi vengono individuati come segue sulla base del rendiconto per l'esercizio finanziario 2015:

organi istituzionali	€	58.939,37
segreteria generale	€	219.218,73
gestione economico-finanziaria	€	80.045,03
gestione entrate tributarie	€	130.185,76
gestione beni demaniali e patrimoniali	€	205.219,97
ufficio tecnico	€	111.308,48
servizi demografici	€	76.545,32
altri servizi generali al netto quota alimentazione F.S.C.	€	956.358,03
polizia municipale	€	225.823,06
viabilità	€	211.978,43
illuminazione pubblica	€	222.277,97
urbanistica	€	55.709,91
tutela ambientale del verde	€	173.191,81
servizi cimiteriali	€	33.380,93
	Totale	€ 2.760.182,80

RITENUTO, in considerazione del “blocco” della leva fiscale disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 come sopra richiamata, di confermare per l'anno 2016 le aliquote TASI stabilite per l'anno 2015, dando e prendendo atto dell'esenzione per l'abitazione principale:

2,0 ‰	Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica, ad <i>esclusione dell'abitazione principale e compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</i> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
-------	---

0,3 ‰	Fabbricati di categoria catastale “D”
0,8 ‰	Immobili soggetti ad aliquota IMU dell'1,06% (pari al 10,6 ‰)
1,0 ‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011

DATO ATTO che:

- il gettito prevedibile con l'applicazione di tali aliquote ammonta ad euro 389.243,44, assicurando una copertura del 14,10% dei costi indivisibili sopra individuati;
- la somma delle aliquote IMU deliberate per l'anno 2015 con le aliquote TASI come sopra proposte porta al superamento del limite del 10,6 per mille nei seguenti casi:

	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Totale
fabbricati di categoria catastale “D”	10,6 ‰	0,3 ‰	10,9 ‰
immobili soggetti ad aliquota IMU del 10,6‰	10,6 ‰	0,8 ‰	11,4 ‰

- il limite del 2,5‰ per l'aliquota TASI non viene superato;

RICHIAMATO l'art. 12 del “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)”, come modificato e approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna, il quale stabilisce che:

- “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'utilizzatore è esente ed il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (30 per cento)”;
- nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dell'atto reso dal competente responsabile di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) Di determinare, per le motivazioni espone in premessa e qui richiamate, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016:

2,0 ‰	Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica, ad <i>esclusione dell'abitazione principale</i> e <i>compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</i> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
-------	--

0,3 ‰	Fabbricati di categoria catastale D
0,8 ‰	Immobili soggetti ad aliquota IMU dell'1,06% (pari al 10,6 ‰)
1,0 ‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8° – art. 13 del decreto-legge n. 201/2011

2) Di dare atto che:

- l'art. 12 del “*Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)*”, come modificato e approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna, stabilisce che:
 - “Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'utilizzatore è esente ed il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (30 per cento)”;
 - nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali;
- la somma delle aliquote IMU deliberate per l'anno 2016 con le aliquote TASI come sopra determinate porta al superamento del limite del 10,6 per mille nei seguenti casi:

	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Totale
fabbricati di categoria catastale “D”	10,6 ‰	0,3 ‰	10,9 ‰
immobili soggetti ad aliquota IMU del 10,6‰	10,6 ‰	0,8 ‰	11,4 ‰

- il limite del 2,5‰ per l'aliquota TASI non viene superato;
- il gettito TASI previsto per l'anno 2016 è pari ad € 389.243,44 e tale gettito è imputato a copertura del 14,10% dei servizi indivisibili individuati come segue:

Servizio	Costo servizio a consuntivo 2015	Copertura da gettito TASI (14,10%)
organi istituzionali	€ 58.939,37	€ 8.311,68
segreteria generale	€ 219.218,73	€ 30.914,42
gestione economico finanziaria	€ 80.045,03	€ 11.288,02
gestione delle entrate tributarie	€ 130.185,76	€ 18.358,91
gestione beni demaniali e patrimoniali	€ 205.219,97	€ 28.940,30
ufficio tecnico	€ 111.308,48	€ 15.696,82
servizi demografici	€ 76.545,32	€ 10.794,49

altri servizi generali al netto quota alimentazione F.S.C.	€ 956.358,03	€ 134.866,46
polizia municipale	€ 225.823,06	€ 31.845,77
viabilità	€ 211.978,43	€ 29.893,39
illuminazione pubblica	€ 222.277,97	€ 31.345,84
urbanistica	€ 55.709,91	€ 7.856,26
tutela ambientale del verde	€ 173.191,81	€ 24.423,66
servizi cimiteriali	€ 33.380,93	€ 4.707,41
Totale	€ 2.760.182,80	€ 389.243,44

- ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199:

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco – Presidente avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to ANDREA CIPANI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su dichiarazione conforme del messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune di **Gardone Riviera**, ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.gardoneriviera.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Addì, 11-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'atto originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa MATTIA MANGANARO